

La tregua fiscale si allunga

Proroga delle scadenze per ravvedimento speciale e definizione delle liti pendenti al 30 settembre 2023 e per la sanatoria delle violazioni formali al 31 ottobre 2023

Proroga delle scadenze per ravvedimento speciale e definizione delle liti pendenti al 30 settembre 2023 e per le sanatoria delle violazioni formali al 31 ottobre 2023. Via libera al ravvedimento speciale sui redditi esteri anche derivanti da attività non indicate nel quadro RW. Sono queste alcune delle numerose modifiche contenute nella bozza di decreto legge in discussione ieri in consiglio dei ministri.

Liburdi-Sironi a pag. 28

La proroga delle scadenze nel dl Bollette. Cambiano anche le modalità di rateazione

La tregua fiscale prende tempo

Ravvedimento e liti pendenti al 30/9, vizi formali al 31/10

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Proroga delle scadenze per ravvedimento speciale e della definizione delle liti pendenti al 30 settembre 2023 e per le sanatoria delle violazioni formali al 31 ottobre 2023. Cambiano anche le modalità di rateazione delle somme dovute a fronte del nuovo calendario. Via libera al ravvedimento speciale sui redditi esteri anche derivanti da attività non indicate nel quadro RW che continua a essere escluso dalla sanatoria e norma di interpretazione autentica sempre in materia di ravvedimento. Sono queste alcune delle numerose modifiche che sembrano profilarsi sulla scorta del testo del de-

creto legge in discussione ieri in consiglio dei ministri. Il pacchetto di interventi è particolarmente nutrito e, in prima battuta, il dato immediatamente «spendibile» appare quello delle nuove scadenze per il ravvedimento speciale (30 settembre 2023) e sanatoria delle violazioni formali (31 ottobre 2023) con conseguente slittamento e rimodulazione dei pagamenti dovuti. Da un punto di vista sostanziale, la modifica di maggiore rilievo è, in realtà, un chiarimento esplicito di un dato che emergeva dal tenore letterale della norma sul ravvedimento speciale. E cioè la possibilità di abbinare il ravvedimento ordinario per le violazioni legate al quadro RW e quello speciale in relazione ai redditi prodotti all'estero, com-

prese Ivie e Ivafe laddove dette imposte non emergano dalla liquidazione della dichiarazione. Per quanto concerne le liti pendenti, il nuovo termine del 30 settembre 2023 incide, ovviamente, sui termini che conseguono (ad esempio quello per il diniego di definizione o per la sospensione dei processi) anche in relazione agli istituti collegati quali la conciliazione giudiziale e la rinuncia agevolata ai giudizi pendenti in Cassazione. Viene poi chiarito che i PVC notificati entro il 31 marzo 2023 possono essere definiti anche se l'accertamento legato a detti PVC è notificato dopo, mentre non sono presenti modifiche rispetto alle scadenze degli altri atti notificati dagli uffici.

— © Riproduzione riservata —



Come cambia la tregua fiscale

MODIFICHE SCADENZE ED ADEMPIMENTI		
Istituto	Contenuto	Nuova scadenza
Sanatoria irregolarità formali	Modifica del termine di rimozione della violazione e del pagamento delle somme dovute o della prima rata delle stesse	31 ottobre 2023. L'eventuale seconda rata delle somme dovute (100 euro per anno) mantiene il termine originario del 31 marzo 2024
Ravvedimento speciale	Viene modificata la scadenza di presentazione del ravvedimento e dei relativi pagamenti anche in relazione alle modalità di rateazione	30 settembre 2023 data di versamento della prima rata e di presentazione della dichiarazione. Si versano quattro rate nel 2023 e le restanti sedici con scadenza trimestrale
Liti pendenti /1	Viene modificata la scadenza di presentazione della domanda e di pagamento delle somme dovute nonché la modalità di rateazione	30 settembre 2023 per la presentazione della domanda e per il pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si pagano tre rate nel 2023 e le restanti con cadenza trimestrale dal 2024
Liti pendenti /2	Sospensione dei processi	10 ottobre 2023
Liti pendenti /3	Termini di impugnativa delle pronunce impugnabili al 1 gennaio 2023	Il nuovo termine è di undici mesi a condizione che la scadenza finale sia compresa tra il 1 gennaio ed il 31 ottobre 2023
Liti pendenti /4	Diniego di definizione	30 settembre 2024
Conciliazione agevolata /1	Nuova ipotesi di definizione per i soli atti impositivi che erano pendenti alla data del 31 gennaio 2023	30 settembre 2023
Conciliazione agevolata /2	Modifica dei termini per effetto delle modifiche alle liti pendenti	30 settembre 2023
Rinuncia agevolata ai giudizi di Cassazione	Modifiche dei termini per effetto delle modifiche alla disciplina delle liti pendenti	30 settembre 2023
MODIFICHE SOSTANZIALI		
Contenuto	Istituto	
Ravvedimento speciale /1	Viene prevista con norma di interpretazione autentica: l'esplicita esclusione delle violazioni rilevabili dalla liquidazione ai sensi degli articoli 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/1972 in relazione alle fattispecie espressamente menzionate e delle dichiarazioni e delle violazioni di natura formale regolarizzabili con altri istituti della legge n. 197/2022; • la ricomprensione di tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento "ordinario" a condizione che la dichiarazione sia stata validamente presentata in relazione ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti e che non rientrino nell'ipotesi precedente	
Ravvedimento speciale /2	Confermata l'impossibilità di accedere al ravvedimento speciale per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale ma possibilità di effettuarlo in relazione ai redditi esteri nonché per IVIE ed IVAFE a condizione che dette violazioni non siano rilevabili dalla liquidazione della dichiarazione	
Adesione post PVC	Viene precisato che, in relazione ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, l'adesione agevolata con sanzioni ad 1/18 del minimo si applica anche agli accertamenti notificati successivamente a detta data	
Sanatoria delle rate di adesione, reclamo, conciliazione giudiziale ed acquiescenza	Viene specificato che la sanatoria è possibile se, alla data del 1 gennaio 2023, non è ancora stata notificata cartella di pagamento od intimazione	
Acquiescenza agevolata	• Sono definibili in modo agevolato gli atti che sono divenuti definitivi, per mancata impugnazione, tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023; • Per i pagamenti in corso nello stesso periodo derivanti da acquiescenza, le sanzioni sulle rate residue sono rideterminate ma non si tiene conto delle sanzioni già versate sulle rate pagate e le stesse sanzioni non sono rimborsabili	

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1603 - T.1674